



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 614 del 17/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 550 del 20/05/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **13/2022** a favore della Ditta **ISOMETAL s.r.l.** per l'attività di profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiere di qualsiasi tipo svolta presso lo stabilimento sito in Via A. da Messina area ex Pirelli Capannone 19 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta ISOMETAL s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 4908 del 09.03.2021 e assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11229/21 del 29.03.2021 per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiere di qualsiasi tipo svolta presso lo stabilimento sito in Via A. da Messina area ex Pirelli Capannone 19 del Comune di Villafranca Tirrena (ME);
- VISTO** il verbale n° 11cds A.U.A. del 27.04.2021 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 12300/21 del 02.04.2021, durante la quale si decide di interrompere i termini procedurali per inoltrare i chiarimenti e le informazioni richiesti compreso il piano progettuale di trattamento delle acque di prima pioggia;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 21812/21 del 10.06.2021 con la quale si accoglie la richiesta di proroga di ulteriori 30 gg;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 27343/21 del 27.07.2021 con la quale si accoglie la richiesta di proroga di ulteriori 30 gg, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 18463 del 28.06.2021, assunta al n° 24087/21 del 29.06.2021;
- VISTO** il progetto definitivo dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia trasmesso dalla Ditta tramite SUAP con nota prot. n° 29760 del 02.12.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 40752/21;
- VISTO** il verbale n° 4cds AUA del 25.01.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 42683/21 del 17.12.2021 a seguito delle integrazioni documentali, durante la quale si decide di poter procedere al rilascio AUA appena pervenuti formalmente i pareri favorevoli da parte della STA di Messina e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME);
- VISTO** il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 06/2022 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 22085 del 01.04.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 8637 del 04.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 10981/22 del 05.04.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni per lo scarico delle acque reflue e meteoriche e N.O. acustico espresso dal Responsabile del II Settore dell’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con nota protocollo n° 11037 del 05.05.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 11150 del 06.05.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 14832/22 del 09.05.2022. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 12.11.2020.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 12/2022 a favore della Ditta ISOMETAL s.r.l. per lo scarico in fognatura di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiere di qualsiasi tipo svolta presso lo stabilimento sito in Via A. da Messina area ex Pirelli Capannone 19 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità: lo scarico civile e lo scarico di dilavamento del piazzale dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In particolare il Gestore dovrà:

1. provvedere, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo da dilavamento, da campionarsi a valle del trattamento ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. mantenere separata la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé, rispetto alle altre linee idrauliche;
3. realizzare entro mesi SEI dal rilascio dell'AUA il sistema di gestione (raccolta, trattamento e scarico) delle acque di dilavamento piazzali, secondo l'ipotesi progettuale avanzata nel contesto dell'istanza AUA;
4. documentare fotograficamente la posa in opera del sistema depurativo e delle sezioni idrauliche significative (afferenze ed efferenze), raccordi inclusi;

5. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e acque di controlavaggio del filtro a coalescenza) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi SEI dal rilascio dell'AUA e comunque non appena ultimato il sistema di trattamento e scarico delle acque di dilavamento, copia di convenzione/contratto con operatore autorizzato;
6. non immettere nella rete idrica di scarico interna acque reflue o altre sostanze di scarto derivate dal processo produttivo;
7. non immettere nella rete fognaria sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possano provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
8. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
9. procedere ad una corretta manutenzione di tutta la dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
10. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
11. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
12. trasmettere annualmente una relazione di sintesi su quantità di acque attinte, di materie prime e di materie prime ausiliarie utilizzate, gestione della dotazione depurativa, quantità e destino dei fanghi e degli oli residuati dalla depurazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Portata m³/h	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₁	Trattamento Corona	698	Polveri totali ⁽¹⁾	≤40 ⁽¹⁾	Nessuno
E ₂	Schiumatrice	17014	Pentano	≤ 600 ⁽²⁾	Nessuno
			2,4-Toluenediisocianato 2,6-Toluenediisocianato Esametilene diisocianato	≤ 5 ⁽³⁾	
E ₃	Segatrice	2442	Polveri totali ⁽¹⁾	≤40 ⁽¹⁾	Filtro a maniche Filtro a Tessuto
E ₄	Schiumatrice	17014	Pentano	≤ 600 ⁽²⁾	Nessuno
			2,4-Toluenediisocianato 2,6-Toluenediisocianato Esametilene diisocianato	≤ 5 ⁽³⁾	
E ₅	Segatrice	2442	Polveri totali	≤40 ⁽¹⁾	Filtro a maniche Filtro a Tessuto

(1) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.a)

(2) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte II, Classe V Tab. D

(3) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte II, Classe I Tab. D

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 7) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
6. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
7. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Si raccomanda alla Ditta la corretta gestione delle materie prime ed in particolare garantire l'integrità dei bacini di contenimento delle stesse.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 15) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Villafranca Tirrena (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 16) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Villafranca Tirrena (ME), Via A. da Messina, area ex Pirelli Capannone 19.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.


Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 17.05.2022

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano**



**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**

*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**

*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)*



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Al. 1

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
Pec : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Rif. prot. n° del

Messina, prot. n. 0022120 del 01/04/2022

OGGETTO: Ditta ISOMETAL S.R.L. - Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di "Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiera di qualsiasi tipo", svolta presso lo stabilimento sito in Via A. da Messina area ex Pirelli Capannone 19 del Comune di Villafranca Tirrena (ME), foglio di mappa 2 part. 1499.

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – TRASMISSIONE PARERE PROT. 0022085 DEL 01/04/2022

Al SUAP del Comune di
VILAFRANCA TIRRENA (ME)
suap@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

e p.c.

Ditta ISOMETAL S.R.L. S.R.L.
isometal@pec.it

In riferimento alla Ditta indicata in oggetto, per il seguito di competenza si trasmette il parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prot. 0022085 del 01/04/2022.



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico



Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. **0022085** del **01/04/2022**

Rif. Prot. n _____

Trasmesso a mezzo P.E.C.

OGGETTO: Ditta ISOMETAL S.R.L. - *Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di "Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiere di qualsiasi tipo", svolta presso lo stabilimento sito in Via A. da Messina area ex Pirelli Capannone 19 del Comune di Villafranca Tirrena (ME), foglio di mappa 2 part. 1499.*

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere endoprocedimentale AUA n. 06/2022

- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- VISTO** l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:
- comma 1: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
 - comma 4 lettera c): "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- VISTO** l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:
- comma 4: "i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
 - comma 5: "Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]".
- VISTO** l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che "[...] Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000” che al punto 2 chiarisce che “ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991”;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- VISTO** l’art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale” che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all’Assessorato Regionale Territorio e dell’Ambiente;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall’art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune”;
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni” con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** l’affidamento ad interim dell’incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l’incarico di Dirigente Responsabile dell’U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

PREMESSO:

- il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena con nota prot. n. 0004908 del 09/03/2021 (prot. ARTA n. 14524 del 09/03/2021) comunica “Avvio del procedimento AUA” per la Ditta ISOMETAL S.R.L. – per l’attività di “*Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiera di qualsiasi tipo*”, nello stabilimento sito in via Antonello da Messina, Fraz. Area Ind. ex Pirelli, foglio di mappa 2 part. 1499;
- con nota prot. n. 14937 del 10/03/2021 questa Struttura Territoriale Ambientale di Messina (STA ME) richiede al SUAP del Comune di Villafranca Tirrena la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, non inviata nella precedente trasmissione;
- il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena con nota prot. 0005117 del 11/03/2021 (prot. ARTA n. 15290 del 12/03/2021), trasmette l’istanza AUA con i seguenti elaborati in PDF:

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO A - PLANIMETRIA CON EVIDENZIATO IL PROCESSO PRODUTTIVO

ALLEGATO B - PLANIMETRIA DEI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

ALLEGATO C - PLANIMETRIA CON INDICATI I SERBATOI INTERRATI E FUORI TERRA

ALLEGATO D - SCHEDE TECNICHE DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE

ALLEGATO E - AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO UDITIVO DA ESPOSIZIONE AL RUMORE ED ALLE VIBRAZIONI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

ALLEGATO F - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE scala 1:2000

ALLEGATO G - STRALCIO I.G.M. scala 1:25000

ALLEGATO H - D.D. N.163 DEL 08/02/2016 - AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO

- la Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 0012300/21 del 02/04/2021 (prot. ARTA n. 20028 del 02/04/2021) indice Conferenza di Servizi ex art. 4 comma 5 del D.P.R. n° 59/13, per giorno 27/04/2021;

- la Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 0016760/21 del 03/05/2021 (prot. ARTA n. 27327 del 03/05/2021) trasmette il verbale della CdS del 27/04/2021, con richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena con nota prot. 0029760 del 02/12/2021 (prot. ARTA n. 82012 del 03/12/2021), trasmette “Progetto di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, provenienti dalla rete di raccolta acque bianche, a servizio dell’opificio ISOMETAL S.R.L. sito nel Comune di Villafranca Tirrena (ME) in via Antonello da Messina – Fraz. Area Ind. Ex Pirelli”, a firma dell’Ing. Ferdinando Merendino;
- la Città Metropolitana di Messina, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Ditta ISOMETAL S.R.L., pervenute tramite SUAP, con nota prot. n. 0042683/21 del 17/12/2021 (prot. ARTA n. 85310 del 20/12/2021), indice nuova Conferenza di Servizi ex art. 4 comma 5 del D.P.R. n° 59/13, per giorno 25/01/2022;
- il SUAP del Comune di Villafranca Tirrena con nota prot. 1887 del 25/01/2022 (prot. ARTA n. 4982 del 28/01/2022), trasmette la documentazione integrativa richiesta in fase di Conferenza di Servizi del 27/04/2021, nello specifico:
 - ✓ Nuove schede tecniche dei punti di emissione che annullano e sostituiscono integralmente le precedenti (allegato A);
 - ✓ Per l’individuazione delle utenze idriche e dei punti di scarico, la planimetria punti di scarico, rete raccolta acque bianche, nere ed utenze idriche (allegato B);
 - ✓ DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SOTTOSCRITTORE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLE CORRELATE SPETTANZE DA PARTE DEL COMMITTENTE (comma 2 art. 36 L.R. n. 1 del 22 febbraio 2019);
 - ✓ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) “che quanto contenuto nella documentazione tecnica, redatta ai fini dell’ottenimento dell’A.U.A. per lo stabilimento sito in via Antonello da Messina snc del Comune di Villafranca Tirrena (ME), limitatamente a quanto visionato durante i sopralluoghi, dalle informazioni fornite allo scrivente e da quanto dichiarato dal committente, corrisponde allo stato di fatto e/o di progetto”;
 - ✓ LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE all’Ing. Merendino Ferdinando;
 - ✓ LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE alla Capone Lab S.r.L.;
- la Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 0002298/22 del 26/01/2022 (prot. ARTA n. 6461 del 02/02/2022) trasmette il verbale della CdS del 25/01/2022;

CONSIDERATA la richiesta della Ditta ISOMETAL S.R.L., in fase di istanza di rinnovo AUA, per l’attività di “*Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiera di qualsiasi tipo*”, nello stabilimento sito in via Antonello da Messina, Fraz. Area Ind. ex Pirelli, foglio di mappa 2 part. 1499, con superficie complessiva circa 16.000 mq.

L’attività produttiva, come riportato nella relazione tecnica, si identifica con la fabbricazione di pannelli coibentati per l’edilizia. In base allo schema semplificato di processo (*diagrammi a blocchi*), le lavorazioni si distinguono in due linee di produzione: **Linea 1** con punti di emissione **E₁, E₂, E₃**; **Linea 2** con punti di emissione **E₄, E₅**, descrivibili come segue:

Linea 1: Svolgitore - Un aspo svolgitore, su cui è collocato il coil, ha la funzione di svolgere la lamiera; Profilatrice - La lamiera, per deformazione meccanica, assume il caratteristico profilo che ne irrigidisce la struttura; Trattamento corona - La superficie da trattare è esposta ad un campo elettrostatico che elimina eventuali tracce di polveri presenti nella lamiera già lucidata e pronta per passare alla fase di schiumatura. Un aspiratore capta e convoglia verso l’esterno eventuali tracce di polveri presenti su tale superficie metallica (**E₁**); Stenditore film polietilene; Preriscaldo - La lamiera è sottoposta ad un riscaldamento in forno (40°/50°C); Schiumatura - La sintesi dei poliuretani, che si realizza nella fase di schiumatura della linea di produzione dei pannelli, ha come base la reazione degli isocianati (il cui alto grado di reattività è caratteristica del gruppo isocianidrico - NCO) con polioli (composti con più gruppi ossidrilici - OH). La reazione è isotermica. Le proprietà e le caratteristiche del prodotto polimerico ottenuto dipendono sia dalla struttura dei prodotti di base (polioli e isocianati), sia dal tipo di catalizzatore e additivi impiegati. Il meccanismo è accompagnato dall’“espansione” per la produzione di schiuma poliuretanicca, ottenuto con l’evaporazione di un liquido utilizzato (pentano)... La cabina di schiumatura è un ambiente ad elevatissimo numero di ricambi d’aria, necessità che deriva dall’assicurare adeguate condizioni di ventilazione sia per l’igiene e sicurezza sul lavoro che per impedire la formazione di miscele esplosive di pentano in aria (**E₂**); Pressatura continua (conveyor) - Il pannello formatosi, è inviato in un sistema di pressatura continua che gli conferisce le caratteristiche dimensionali desiderate, mentre si ultima la fase di solidificazione della schiuma ... ; Segatrice - Il pannello continuo viene tagliato per ottenere il modulo (lunghezza) desiderato (**E₃**); Scaricatore/sollevatore/impilatore; Avvolgitore - I pacchi, dopo interposizione di spessori in polistirolo, vengono avvolti con un film di polietilene ed inviati al magazzino per la spedizione.

Linea 2: Svolgitore; Stenditore film polietilene; Profilatrice; Preriscaldo; Schiumatura (E₄); Pressatura continua (conveyor); Segatrice (E₅); Scaricatore/sollevatore/impilatore; Avvolgitore.

CONSIDERATO che rispetto alle emissioni autorizzate per i punti **E₁, E₂, E₃, E₄, E₅**, con DDG n. 773 del 27/06/ 2006, con validità quindicennale, “nulla è cambiato in ordine al processo produttivo, materie prime utilizzate e punti di emissione convogliata in atmosfera”;

CONSIDERATO che per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne il “Progetto di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia” (prot. ARTA n. 82012 del 03/12/2021) prevede la realizzazione di un adeguato sistema di convogliamento e smaltimento previo trattamento in impianto di depurazione, infine scarico (S3) nel sistema fognario dell’agglomerato industriale della zona IRSAP (ex ASI);

RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;

RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alla conformità urbanistica, e alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, ai sensi del D.P.R. 59 del 29/05/2013, per l'attività della Ditta ISOMETAL S.R.L., di "Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo di lamiera di qualsiasi tipo", svolta presso lo stabilimento sito in Via Antonello da Messina area ex Pirelli Capannone 19 del Comune di Villafranca Tirrena (ME), foglio di mappa 2 part. 1499 (superficie complessiva circa 16.000 mq), **esprime parere favorevole** per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti indicati nella tabella.

Limiti di emissione:

P.E.	Provenienza	Portata m3/h	Inquinante	V.L.E (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento
E ₁	TRATTAMENTO CORONA	698	POLVERI TOTALI (PTS) ⁽¹⁾	≤ 40	NESSUNO
E ₂	SCHIUMATRICE	17014	PENTANO ⁽²⁾	≤ 600	NESSUNO
			2,4 – Toluenediisocianato ⁽³⁾	≤ 5	
			2,6 – Toluenediisocianato ⁽³⁾ Esametilene diisocianato (HDI) ⁽³⁾		
E ₃	SEGATRICE	2442	POLVERI TOTALI (PTS)	≤ 40	FILTRO A MANICHE FILTRO A TESSUTO
E ₄	SCHIUMATRICE	17014	PENTANO ⁽²⁾	≤ 600	NESSUNO
			2,4 – Toluenediisocianato ⁽³⁾	≤ 5	
			2,6 – Toluenediisocianato ⁽³⁾ Esametilene diisocianato (HDI) ⁽³⁾		
E ₅	SEGATRICE	2442	POLVERI TOTALI (PTS) ⁽¹⁾	≤ 40	FILTRO A MANICHE FILTRO A TESSUTO

⁽¹⁾ D.A. ARTA 176/GAB del 09/08/2007, Art. 2 lett. b), come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010
⁽²⁾ D.Lgs 152/06 All. I alla Parte V, Parte II, Classe V Tab. D
⁽³⁾ D.Lgs 152/06 All. I alla Parte V, Parte II, Classe I Tab. D

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

- il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sui punti di emissione E₁, E₂, E₃, E₄, E₅, in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
- i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013;
- l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
- i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
- nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;

7. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
8. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
10. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
11. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
 - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;
 - ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente

UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina

Dott.ssa Rosa Commendatore



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 **Città' Metropolitana di Messina** Cod. Fisc. 00275560837

www.comunevillafrancatirrena.gov.it

p. e. c.: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

Via Don Luigi Sturzo n.° 3

Tel. 090-33101

All. 2

Prot. n.

li

Oggetto: Ditta Isometal S.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n.° 59/13 - Rif. verbale n.° 04 A.U.A. del 25.01.2022 – Prot. n.° 42683/21 del 17.12.2021 - Trasmissione parere per lo scarico delle acque reflue e meteoriche. Opificio denominato “Lotto n.° 19” sito presso l’Area Industriale Ex Pirelli.

Alla Città Metropolitana di Messina

Servizio Tutela dell’Acqua e dell’Aria

Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale

Via San Paolo is. 361 ex I.A.I.

98122 Messina

p. e. c.: protocollo@pec.prov.me.it

E-mail : ufficioautorizzazioni@cittametropolitana.me.it

All’AREA 2 Demanio Marittimo

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina

UOB Territoriale Ambientale 2

Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Ditta Isometal S.r.l.

Via Delle Industrie

98049 Villafranca Tirrena

p. e. c.: isometal@pec.it

All’Ufficio S. U. A. P.

del Comune di Villafranca Tirrena

pec.: suap@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

Con riferimento alla Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità telematica in data **25.01.2022**, di cui al Verbale n.° 04 cds A.U.A. trasmesso con nota assunta al protocollo n.° **2745 del 02 Febbraio c.a.**, riguardante il procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’istanza inoltrata dalla ditta in oggetto, si comunica che l’opificio denominato “**Lotto n.° 19**”, individuato al **foglio catastale n.° 2, particella 1499**, sito nella zona Industriale Ex Pirelli, è stato autorizzato allo scarico, esclusivamente, delle acque reflue e meteoriche con autorizzazione originaria prot. n.° **7098 del 23.05.2005**, successivamente rinnovata con pratica prot. n.° **11341/R del 15.07.2012**.

Al fine del compimento dell’iter procedurale A.U.A., per quanto di competenza, vista la documentazione tecnica corredata da relazione e verifiche idrauliche, prodotta dal Tecnico Progettista Dott. Ing. **Ferdinando Merendino**, pervenuta in data **01.12.2021 assunta al prot. n.° 29721**, si trasmette il proprio “**parere favorevole**” relativo agli scarichi in pubblica fognatura delle acque prodotte dallo stabilimento in argomento così come di seguito identificate:



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 Città' Metropolitana di Messina Cod. Fisc. 00275560837
www.comunevillafrancatirrena.gov.it p. e. c. : protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 090-33101

1) acque reflue provenienti esclusivamente, senza alcun trattamento, dai servizi igienici, con le modalità raffigurate dagli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti, come previsto dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Villafranca Tirrena, approvato con **delibera del C. C. n.° 118 del 13/04/1988** e successive modifiche ed integrazioni approvate con **delibera di G.M. n.° 080 del 23.06.2020**;

2) acque meteoriche derivanti, senza alcun trattamento, dai pluviali di raccolta delle coperture del fabbricato, come previsto dagli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti;

3) le acque meteoriche, derivanti dai pozzetti di raccolta delle acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza, previo idoneo trattamento di prima pioggia, (con depurazione fisica delle impurità grossolane mediante sedimentazione e depurazione fisica per le impurità oleose ed idrocarburi presenti nella superficie del piazzale mediante flottazione e filtrazione a coalescenza), che consente di rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa, **D.lgs. 3 Aprile 2006 n.° 152**;

Il presente parere obbliga alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- *Restano salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi;*
- *Il Comune resta esonerato e sollevato da eventuali danni provocati da irregolare funzionamento degli impianti di scarico fognario o da irregolare smaltimento delle acque reflue in pubblica fognatura;*
- *Il Comune si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati al suolo e/o sottosuolo, dandone opportuna comunicazione agli Enti/Organi preposti per legge al controllo ed alla salvaguardia dell'ambiente;*
- *Il Comune rimane autorizzato ad effettuare, nell'insediamento oggetto del presente atto, le ispezioni necessarie al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi fognari;*
- *Obbligo di mantenere accessibili i pozzetti d'ispezione da cui prelevare i campioni di acque reflue e meteoriche;*
- *Obbligo di revisione dell'autorizzazione allo scarico per ogni eventuale modifica che necessiterà apportare all'impianto di scarico fognario esistente;*
- *Obbligo di comunicazione al Comune di eventuale trasferimento o cessazione della gestione dell'attività;*
- *Obbligo di mantenere in efficienza gli impianti di smaltimento delle acque, garantendo la regolare manutenzione;*
- *Divieto di immettere negli impianti di scarico fognario:*
 - a) *materiale che possa provocare ostruzione nelle tubazioni;*
 - b) *sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;*
 - c) *sostanze solide o viscosi quali olii esausti, grassi, tinture, solventi, che possano provocare ostruzioni nelle tubazioni e/o condotte, che possano alterare le caratteristiche qualitative delle acque reflue o interferire sul normale deflusso delle stesse in pubblica fognatura.*

